

3. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione è notificata, a cura del responsabile civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione. Ai fini di esercitare la facoltà di cui all'articolo 418 è sufficiente il deposito della dichiarazione in cancelleria ».

(A.C. 411 — sezione 11)

ARTICOLO 58 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 58.

1. Al comma 3 dell'articolo 86 del codice di procedura penale, le parole: « udienza preliminare o nel dibattimento » sono sostituite dalle seguenti: « udienza predibattimentale ».

(A.C. 411 — sezione 12)

ARTICOLO 59 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 59.

1. L'articolo 87 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 87. — (*Esclusione di ufficio del responsabile civile*). — 1. Fino a che non siano conclusi gli adempimenti di cui all'articolo 425 il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la citazione o l'intervento del responsabile civile, ne dispone l'esclusione d'ufficio con ordinanza ».

(A.C. 411 — sezione 13)

ARTICOLO 60 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 60.

1. Al comma 1 dell'articolo 89 del codice di procedura penale le parole: « udi-

za preliminare o per il giudizio » sono sostituite dalle seguenti « udienza predibattimentale ».

(A.C. 411 — sezione 14)

ARTICOLO 61 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 61.

1. Al comma 1 dell'articolo 94 del codice di procedura penale la parola: « 484 » è sostituita dalla seguente: « 419 ».

(A.C. 411 — sezione 15)

ARTICOLO 62 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 62.

1. Al comma 2 dell'articolo 95 del codice di procedura penale la parola: « preliminare » è sostituita dalla seguente: « predibattimentale », e le parole da: « se è avvenuto » sino alla fine del comma sono soppresse.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 62 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 62.

Sopprimerlo.

62. 1. Manzione, Miraglia del Giudice.

(A.C. 411 — sezione 16)

ARTICOLO 63 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 63.

1. Al comma 2 dell'articolo 114 del codice di procedura penale la parola: « preliminare » è sostituita dalla seguente: « predibattimentale ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 63 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 63.

Sopprimerlo.

63. 1. Manzione, Miraglia del Giudice.

(A.C. 411 — sezione 17)

ARTICOLO 64 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 64.

1. Al comma 1 dell'articolo 160 del codice di procedura penale le parole: « udiienza preliminare » sono sostituite dalle seguenti: « udiienza predibattimentale ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 64 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 64.

Sopprimerlo.

64. 1. Manzione, Miraglia del Giudice.

(A.C. 411 — sezione 18)

ARTICOLO 65 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 65.

1. All'articolo 181 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le nullità concernenti gli atti delle indagini preliminari e quelli compiuti nel-

l'incidente probatorio e le nullità concernenti gli atti dell'udienza predibattimentale devono essere eccepite prima che sia pronunciato il provvedimento previsto dall'articolo 427. Quando manchi l'udienza predibattimentale, le nullità devono essere eccepite entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1 »;

b) al comma 3, primo periodo, le parole: « dispone il giudizio » sono sostituite dalle seguenti: « fissa l'udienza » e le parole: « entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « prima della dichiarazione di apertura del dibattimento »; il secondo periodo è soppresso.

(A.C. 411 — sezione 19)

ARTICOLO 66 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 66.

1. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 184 del codice di procedura penale le parole: « al dibattimento » sono sostituite dalle seguenti: « all'udienza predibattimentale » e la parola: « 429 » è sostituita dalla seguente: « 416 ».

(A.C. 411 — sezione 20)

ARTICOLO 67 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 67.

1. Al comma 4 dell'articolo 304 del codice di procedura penale le parole: « udiienza preliminare » sono sostituite dalle seguenti: « udiienza predibattimentale ».

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO
ALL'ARTICOLO 67 DEL TESTO UNIFI-
CATO DELLA COMMISSIONE

ART. 67.

Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:

ART. 67-bis.

1. L'articolo 328 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

ART. 328 — (*Giudice per le indagini preliminari e giudice dell'udienza predibattimentale*). — 1. Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero, delle parti provate e della persona offesa dal reato, provvede uno dei giudici del tribunale ordinario in funzione di giudice per le indagini preliminari.

2. L'udienza predibattimentale si svolge davanti ad uno dei giudici del tribunale ordinario in funzione di giudice dell'udienza predibattimentale”.

67. 01. Gazzilli, Donato Bruno.

(A.C. 411 — sezione 21)

ARTICOLO 68 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 68.

1. Il comma 1 dell'articolo 344 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. Il pubblico ministero chiede l'autorizzazione prima di procedere a giudizio direttissimo o di richiedere il decreto penale di condanna. La richiesta deve, comunque essere presentata entro trenta giorni dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome della persona per la quale è necessaria l'autorizzazione ».

(A.C. 411 — sezione 22)

ARTICOLO 69 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 69.

1. Al comma 5 dell'articolo 409 del codice di procedura penale le parole: « udienza preliminare » sono sostituite dalle seguenti: « udienza predibattimentale ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-
TICOLO 69 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 69.

Sopprimerlo.

69. 1. Manzione, Miraglia del Giudice.

(A.C. 411 — sezione 23)

ARTICOLO 70 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 70.

1. Al comma 1 dell'articolo 434 del codice di procedura penale le parole: « il giudice per le indagini preliminari » sono sostituite dalle seguenti: « il giudice dell'udienza predibattimentale ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-
TICOLO 70 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 70.

Sopprimerlo.

70. 1. Manzione, Miraglia del Giudice.

(A.C. 411 — sezione 24)**ARTICOLO 71 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 71.**

1. Al comma 2 dell'articolo 436 del codice di procedura penale le parole: « fissa l'udienza preliminare » sono sostituite dalle seguenti: « fissa l'udienza predibattimentale ».

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-
TICOLO 71 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 71.**

Sopprimerlo.

71. 1. Manzione, Miraglia del Giudice.

(A.C. 411 — sezione 25)**ARTICOLO 72 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 72.**

1. Gli articoli 468, 485 e 486 del codice di procedura penale sono abrogati.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-
TICOLO 72 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 72.**

Sopprimerlo.

72. 1. Manzione, Miraglia del Giudice.

(A.C. 411 — sezione 26)**ARTICOLO 73 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 73.**

1. Al comma 1 dell'articolo 512 del codice di procedura penale, le parole: « udienza preliminare » sono sostituite dalle seguenti: « udienza predibattimentale ».

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-
TICOLO 73 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 73.**

Sopprimerlo.

73. 1. Manzione, Miraglia del Giudice.

(A.C. 411 — sezione 27)**ARTICOLO 74 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 74.**

1. Al comma 1 dell'articolo 513 del codice di procedura penale, le parole: « udienza preliminare » sono sostituite dalle seguenti: « udienza predibattimentale ».

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-
TICOLO 74 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 74.**

Sopprimerlo.

74. 1. Manzione, Miraglia del Giudice.

(A.C. 411 — sezione 28)**ARTICOLO 75 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE****ART. 75.**

1. Al comma 1 dell'articolo 514 del codice di procedura penale, le parole: « udiienza preliminare » sono sostituite dalle seguenti: « udiienza predibattimentale ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 75 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**ART. 75.**

Sopprimerlo.

75. 1. Manzione, Miraglia del Giudice.

(A.C. 411 — sezione 29)**ARTICOLO 76 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE****ART. 76.**

1. Al comma 1 dell'articolo 521-*bis* del codice di procedura penale, le parole: « al pubblico ministero » sono sostituite dalle seguenti: « al giudice in composizione monocratica ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 76 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**ART. 76.**

Sopprimerlo.

76. 1. Manzione, Miraglia del Giudice.

(A.C. 411 — sezione 30)**ARTICOLO 77 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE****ART. 77.**

1. Il comma 1 dell'articolo 5 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 è sostituito dal seguente:

1. « Le sezioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 56 del codice sono composte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo di polizia penitenziaria ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 77 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**ART. 77.**

Sopprimerlo.

77. 1. Carmelo Carrara, Manzione.

(A.C. 411 — sezione 31)**ARTICOLO 78 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE****ART. 78.**

1. Dopo l'articolo 107 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« ART. 107-*bis*. — (*Denunce a carico di ignoti*). — *1.* Le denunce a carico di ignoti sono trasmesse all'ufficio di procura competente da parte degli organi di polizia,

unitamente agli eventuali atti di indagine svolti per la identificazione degli autori del reato, con elenchi mensili ».

(A.C. 411 — sezione 32)

ARTICOLO 79 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 79.

1. L'articolo 128 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

« ART. 128. — (*Fissazione dell'udienza predibattimentale nel caso di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione*). — 1. Nel caso previsto dall'articolo 409, comma 5, del codice, il giudice dispone la comparizione dell'imputato e della persona offesa per l'udienza predibattimentale, enunciando nel decreto gli elementi previsti dall'articolo 416, comma 2, del codice ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 79 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 79.

Sopprimere gli articoli da 79 a 86.

79. 2. La Commissione.

Sopprimerlo.

79. 1. Manzione, Miraglia del Giudice.

(A.C. 411 — sezione 33)

ARTICOLO 80 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 80.

1. All'articolo 130 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie

del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica le parole: « rinvio a » sono soppresse;

b) al comma 1, le parole: « articolo 416 comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 416, comma 3 ».

(A.C. 411 — sezione 34)

ARTICOLO 81 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 81.

1. L'articolo 131 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è abrogato.

(A.C. 411 — sezione 35)

ARTICOLO 82 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 82.

1. All'articolo 132, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: « giudice per le indagini preliminari » sono sostituite dalle seguenti: « giudice dell'udienza predibattimentale ».

(A.C. 411 — sezione 36)

ARTICOLO 83 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 83.

1. All'articolo 133, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: « udienza preliminare » sono sostituite dalle seguenti: « udienza predibattimentale ».

(A.C. 411 – sezione 37)

ARTICOLO 84 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 84.

1. L'articolo 139 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è abrogato.

(A.C. 411 – sezione 38)

ARTICOLO 85 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 85.

1. Al comma 1 dell'articolo 141 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: « ovvero a norma dell'articolo 557 del codice » sono soppresse.

2. Al comma 1 dell'articolo 163 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: « dall'articolo 566 comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 559 comma 1 ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 85 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 85.

Sopprimerlo.

85. 1. Carmelo Carrara, Manzione.

(A.C. 411 – sezione 39)

ARTICOLO 86 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 86.

1. Gli articoli 155, 156, 157, 158, 159 e 161 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 sono abrogati.

(A.C. 411 – sezione 40)

ARTICOLO 87 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 87.

1. Al primo comma dell'articolo 7-ter dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Nella designazione del giudice del tribunale per la trattazione dell'udienza predibattimentale il Consiglio superiore della magistratura deve assicurare che tali funzioni non siano svolte in via esclusiva e che, salvo i casi di incompatibilità, lo stesso giudice partecipi anche alle udienze dibattimentali. Nel determinare i criteri per l'assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce la concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice dei provvedimenti relativi al medesimo procedimento ».

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 87 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 87.

(SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 87. 1 DELLA COMMISSIONE).

Sopprimere la lettera b).

0. 87. 1. 2. Carmelo Carrara.

Alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; salvo i casi di incompatibilità il giudice incaricato della trattazione e dell'udienza preliminare partecipa anche alle udienze dibattimentali relative a procedimenti diversi e non collegati a quelli trattati come giudice dell'udienza preliminare.

0. 87. 1. 1. Carmelo Carrara.

Sostituirlo con il seguente.

ART. 87.

1. L'articolo 7-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è così modificato:

a) nel secondo periodo del comma 1, le parole: «e la designazione di un giudice diverso per lo svolgimento delle funzioni di giudice dell'udienza preliminare» sono soppresse;

b) nel comma 1, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Nel determinare i criteri per la designazione dei giudici incaricati della trattazione delle udienze preliminari, il Consiglio superiore della magistratura deve assicurare che tale funzione non sia svolta in via esclusiva e che, salvo i casi di incompatibilità, lo stesso giudice partecipi anche alle udienze dibattimentali. »

87. 1. La Commissione.

(A.C. 411 — sezione 41)

ARTICOLO 88 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 88.

1. Al terzo comma, lettera b), dell'articolo 43-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: « dell'udienza preliminare » sono sostituite dalle parole « dell'udienza predibattimentale ».

2. Il terzo comma dell'articolo 46 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 11 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è abrogato.

3. Al secondo comma dell'articolo 47-ter dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, la lettera c) è abrogata.

4. Il terzo comma dell'articolo 47-ter dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è abrogato.

5. Al secondo comma dell'articolo 48-quater dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 15 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole « dell'udienza preliminare » sono sostituite dalle seguenti: « dell'udienza predibattimentale ».

6. Al comma 2 dell'articolo 50-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 14 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, le parole: « Nell'udienza preliminare » sono sostituite dalle seguenti: « Nell'udienza predibattimentale ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 88 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 88.

Sopprimere gli articoli 88 e 89.

88. 1. La Commissione.

(A.C. 411 — sezione 42)

ARTICOLO 89 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 89.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327,

convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, sono abrogati.

ARTICOLI AGGIUNTIVI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 89 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 89.

(SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 89. 01 DELLA COMMISSIONE).

Sopprimere il comma 2.

0. 89. 01. 1. Carmelo Carrara.

Sopprimere il comma 3.

0. 89. 01. 2. Carmelo Carrara.

Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

ART. 89-bis.

1. All'articolo 424 del codice di procedura penale il comma 4 è abrogato.

2. All'articolo 440 del codice di procedura penale il comma 1 è abrogato.

3. All'articolo 440 del codice di procedura penale il comma 2, secondo periodo è abrogato.

89. 01. La Commissione.

Dopo l'articolo 89, inserire il seguente:

ART. 89-bis.

1. All'articolo 446 del codice di procedura penale, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il consenso sulla richiesta può essere dato entro i termini previsti dal comma 1, anche se in precedenza era stato negato ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 446 del codice di procedura penale con la seguente: « Richiesta di pena e consenso ».

89. 03 La Commissione.

Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

ART. 89-bis.

1. *Nel codice di procedura penale sostituire le parole, ovunque ricorrano: richiesta di rinvio a giudizio con le seguenti: richiesta di giudizio.*

89. 02. La Commissione.

(A.C. 411 – sezione 43)

ARTICOLO 90 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN TEMA DI NOMINA A GIUDICE ONORARIO AGGREGATO

ART. 90.

1. Dopo il numero 10 dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1976, n. 197, è aggiunto il seguente:

« 10-bis) l'esercizio delle funzioni di giudice onorario aggregato per la definizione dei procedimenti civili ai sensi della legge 22 luglio 1997, n. 276, nella misura di un punto per ogni biennio, con il massimo di due punti; il punteggio ottenuto è cumulabile con tutti gli altri punteggi previsti dalla presente legge ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 90 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 90.

Sopprimerlo.

90. 1. Pecorella, Donato Bruno.

(A.C. 411 — sezione 44)**ARTICOLO 91 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 91.**

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1997, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: « a riposo » sono aggiunte le seguenti: « o iscritti negli albi speciali »;

b) alla lettera c), dopo le parole « materie giuridiche » sono aggiunte le seguenti: « , laureati in giurisprudenza »;

c) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis) i notai anche in pensione ».

2. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

« h-bis) i notai, i professori universitari e i ricercatori confermati devono aver compiuto i trentacinque anni di età ».

3. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è sostituito dal seguente:

« 2. Gli avvocati, per essere nominati giudici onorari aggregati, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono aver patrocinato, anche quali iscritti in albi speciali, cause civili negli ultimi quindici anni ed avere maturato il periodo prescritto per il diritto al pensionamento di vecchiaia o di anzianità, ovvero, nel caso di cancellazione dall'albo, maturarlo nei cinque anni successivi alla data di effettivo inizio di attività delle sezioni stralcio ».

4. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è abrogato.

5. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276 è sostituito dal seguente:

« 4. Costituisce titolo di preferenza per la nomina, nell'ordine:

a) l'esercizio, anche pregresso, della professione di avvocato, anche dello Stato,

ovvero quale iscritto negli albi speciali, e di funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;

b) l'esercizio, anche pregresso, dell'attività notarile;

c) l'esercizio, anche pregresso, delle funzioni di professore universitario e di ricercatore universitario confermato ».

6. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1997, n. 276, dopo le parole « per più distretti di corte di appello. » sono aggiunte le seguenti: « I notai, anche se in pensione, devono presentare la domanda al Consiglio notarile territorialmente competente in riferimento al luogo dell'ultima iscrizione, che provvede a trasmetterla con il proprio parere al presidente della corte di appello ».

7. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1997, n. 276, le parole: « dagli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1992, n. 404 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 3, comma 1, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dall'articolo 3, comma 1, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, e dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, in quanto compatibili. Ai fini degli adempimenti da compiere per la nomina, il candidato all'atto della presentazione della domanda esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali. Agli stessi fini, sono utilizzabili i dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 ».

8. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge 22 luglio 1997, n. 276, sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice onorario aggregato, quando la nomina non comporta la cancellazione dall'albo degli avvocati, a norma del comma 1 dell'articolo 9, non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari del distretto nel cui ambito ha sede il tribunale al quale ap-

partengono, e non possono rappresentare, assistere o difendere in procedimenti svolti dinanzi ai medesimi uffici, nei gradi successivi di giudizio.

2-ter Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice onorario aggregato non possono altresì rappresentare, assistere o difendere, anche presso uffici di altri distretti, parti di procedimenti dei quali ha conosciuto in qualità di giudice ».

9. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 22 luglio 1997, n. 276, dopo le parole: « dei rispettivi difensori » sono aggiunte le seguenti: « ovvero abbia svolto attività professionale, nella qualità di notaio, per una delle parti in causa o uno dei rispettivi difensori ».

10. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276, dopo la parola: « reddito » sono aggiunte le seguenti: « da lavoro autonomo, da lavoro subordinato o ».

11. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1997, n. 276, sono premesse le parole: « Salvo che la nomina a giudice onorario aggregato riguardi un distretto diverso rispetto a quello nel cui ambito ha sede il Consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto al momento della nomina, ».

12. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è abrogato.

13. Le disposizioni della legge 22 luglio 1997, n. 276, come modificata dal presente articolo, si applicano ai procedimenti di nomina ancora in corso per i quali non vi sia stata la delibera del Consiglio superiore della magistratura.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 91 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 91.

Sopprimerlo

91. 1. Pecorella, Donato Bruno.

(A.C. 411 - sezione 45)

ARTICOLO 92 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

ART. 92.

1. Entro il 2 giugno 1999, i lavoratori addetti a lavori socialmente utili che, almeno per due anni, hanno prestato servizio alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, ovvero con progetti avanzati in sede periferica su delega degli Uffici centrali del Ministero, sono assunti a tempo indeterminato, con eventuale modifica, da parte delle amministrazioni interessate, delle relative piante organiche.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 92 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 92.

Sopprimerlo.

92. 4. Governo.

Dopo le parole: Uffici centrali del Ministero *aggiungere le seguenti:* nonché i lavoratori che hanno prestato, anche se in rapporto di convenzione, attività di sorveglianza, assistenza e animazione, almeno per due anni, nei Centri di prima accoglienza femminile della giustizia minorile.

*92. 1. Gazzilli.

Dopo le parole: Uffici centrali del Ministero *aggiungere le seguenti:* nonché i lavoratori che hanno prestato, anche se in rapporto di convenzione, attività di sorveglianza, assistenza e animazione, almeno per due anni, nei Centri di prima accoglienza femminile della giustizia minorile.

* 92. 2. Simeone.

Dopo le parole: Uffici centrali del Ministero *aggiungere le seguenti:* nonché i lavoratori che hanno prestato, anche se in rapporto di convenzione, attività di sorveglianza, assistenza e animazione, almeno per due anni, nei Centri di prima accoglienza femminile della giustizia minorile.

* 92. 3. Lumia.

(A.C. 411 – sezione 46)

ARTICOLO 93 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 93.

1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, valutati in lire sessanta miliardi per il 1998 e cento miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 93 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

L'articolo 93 è sostituito dal seguente:

ART. 93.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in complessive lire 118.417 milioni per l'anno 1999 e in lire 158.417 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, e in lire 58.417 milioni a regime, si fa fronte:

a) quanto a lire 60.000 milioni per l'anno 1999 e lire 100.000 milioni per

ciascuno degli anni 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;

b) quanto a lire 58.417 milioni a decorrere dall'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

93. 1. Governo.

(A.C. 411 – sezione 47)

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

« 2. In materia civile al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è corrisposta una indennità di lire centomila per ogni giorno di udienza per non più di dieci udienze al mese e di lire centocinquanta per ogni processo comunque definito o cancellato dal ruolo ovvero per ogni verbale di conciliazione. È corrisposta altresì una indennità di lire ventimila per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-ter

del codice di procedura civile; l'indennità spetta anche se la domanda di ingiunzione è rigettata con provvedimento motivato. ».

2. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

« 4. L'ammontare delle indennità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 15 è rideeterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente. ».

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Al coordinatore spetta un'indennità di presenza mensile per l'effettivo esercizio delle funzioni di lire 250.000 per gli uffici aventi un organico fino a cinque giudici, di lire 400.000 per gli uffici aventi un organico da sei a dieci giudici, di lire 600.000 per gli uffici aventi un organico da undici a venti giudici e di lire 750.000 per tutti gli altri uffici. Ai referenti di sezione è corrisposta l'indennità di presenza mensile di lire 250.000 ».

4. Le indennità di cui al presente articolo spettano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

Il primo comma dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. In materia civile è corrisposta altresì un'indennità di lire ventimila per

ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-*ter* del codice di procedura civile, l'indennità spetta anche se la domanda di ingiunzione è rigettata con provvedimento motivato.

5. 100. Governo.

(A.C. 411 - sezione 48)

ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

CAPO III

RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE

ART. 16.

1. Il comma 2 dell'articolo 315 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. L'entità della riparazione non può comunque eccedere lire un miliardo ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 16.

Al comma 1, capoverso 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo casi di particolare gravità.

16. 1. Pecorella, Saponara, Mancuso, Giuliano, Gazzilli, Marotta, Donato Bruno.

PROPOSTE DI LEGGE: BOATO ED ALTRI: DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 68 DELLA COSTITUZIONE (2939); LA RUSSA E BERSELLI: DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 68 DELLA COSTITUZIONE (2985)

(A.C. 2939 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 1.

1. L'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia, la quale, indipendentemente dal senso letterale delle parole adoperate e dai concetti espressi, è collegabile alla funzione di parlamentare, anche quando espletata al di fuori del Parlamento.

2. Quando in un procedimento giurisdizionale è rilevata o eccepita l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice dispone, anche d'ufficio, l'immediata separazione del procedimento stesso da quelli eventualmente riuniti.

3. Nei casi di cui al comma 1 e in ogni altro caso in cui ritenga applicabile l'articolo 68, primo comma, della Costituzione il giudice provvede con sentenza in ogni stato e grado del processo penale, a norma dell'articolo 129 del codice di procedura penale; nel corso delle indagini preliminari pronuncia decreto di archiviazione ai sensi

dell'articolo 409 del codice di procedura penale. Se l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione è ritenuta nel processo civile, il giudice pronuncia sentenza con i provvedimenti necessari alla sua definizione; le parti sono invitate a precisare immediatamente le conclusioni ed i termini, previsti dall'articolo 190 del codice di procedura civile per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, sono ridotti, rispettivamente, a dieci e cinque giorni. Qualora le conclusioni siano già state depositate e non sia stata ancora pronunciata sentenza, le parti possono comunque sollevare l'eccezione di cui al comma 2. Analogamente il giudice provvede in ogni altro procedimento giurisdizionale, anche d'ufficio, in ogni stato e grado.

4. Se non ritiene di accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, proposta da una delle parti, il giudice provvede senza ritardo con decreto non impugnabile, trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene ovvero, qualora sia cessato dalla carica, a quella alla quale apparteneva al momento del fatto. Se l'eccezione è sollevata in un processo civile dinanzi al giudice istruttore, questi pronuncia detto decreto nell'udienza o entro cinque giorni.

5. Se il giudice ha disposto la trasmissione di copia degli atti, a norma del comma 4, il procedimento è sospeso fino alla deliberazione della Camera e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera stessa. La Camera interessata può

disporre una proroga del termine non superiore a trenta giorni. Trascorsi i suddetti termini, il processo può essere ripreso. La sospensione non impedisce, nel procedimento penale, il compimento degli atti non ripetibili e, negli altri procedimenti, degli atti urgenti. In caso di scioglimento della Camera alla quale sono stati inviati gli atti, i termini di cui al presente comma sono interrotti per l'intero periodo dello scioglimento e decorrono nuovamente a partire da venti giorni dopo la prima riunione della nuova Camera.

6. Se la questione è rilevata o eccepita nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero trasmette, entro dieci giorni, gli atti al giudice, perché provveda ai sensi dei commi 3 e 4.

7. La questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione può essere sottoposta alla Camera di appartenenza anche direttamente da chi assume che il fatto per il quale è in corso un procedimento giurisdizionale di responsabilità nei suoi confronti concerne opinioni espresse o voti dati nell'esercizio delle funzioni parlamentari. In tal caso, la Camera chiede l'invio degli atti e il giudice sospende il procedimento, ai sensi del comma 5.

8. Nei casi di cui ai commi 4, 6 e 7 la Camera trasmette all'autorità giudiziaria la propria deliberazione; se questa è favorevole all'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice adotta senza ritardo i provvedimenti indicati nel comma 3 e il pubblico ministero formula la richiesta di archiviazione.

9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti disciplinari, intendendosi sostituita al giudice l'autorità investita del procedimento.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 68, comma 1, della Costituzione, si applica in ogni caso agli atti che

costituiscono espressione tipica dell'attività parlamentare. Esso si applica altresì ad ogni attività di ispezione e, salvo che il fatto costituisca il reato di calunnia o di diffamazione aggravata dall'attribuzione di fatto determinato, a ogni altro atto di divulgazione, di critica e di denuncia connesso alla funzione di parlamentare, ancorchè espletata al di fuori del Parlamento.

1. 75. Saraceni.

Al comma 1, dopo la parola: emendamenti aggiungere le seguenti: articoli aggiuntivi, proposizione di pregiudiziali.

1. 74. Saraceni.

Al comma 1 sopprimere le parole: comunque formulata.

1. 64. Dalla Chiesa.

Al comma 1, sostituire le parole da: per ogni altro atto parlamentare sino alla fine del comma con le seguenti: . Esso si applica altresì ad ogni attività di ispezione e, salvo che il fatto costituisca il reato di calunnia o di diffamazione aggravata dall'attribuzione di fatto determinato, a ogni altro atto di divulgazione, di critica e di denuncia connesso alla funzione di parlamentare, ancorchè espletata al di fuori del Parlamento.

1. 76. Saraceni.

Al comma 1 sopprimere le parole da: per ogni altra attività di ispezione sino alla fine del comma.

1. 77. Saraceni.

Al comma 1, sostituire le parole da: per ogni altra attività di ispezione sino alla fine del comma con le seguenti: anche quando espletato al di fuori del Parlamento

1. 69. Orlando, Piscitello, Veltri, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Pozza Tasca, Sica.

Al comma 1 sopprimere le parole: di divulgazione

1. 32. Bonito, Bielli.

Al comma 1, sopprimere le parole da: la quale *fino alla fine del comma.*

1. 31. Bonito, Bielli.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1. 90.
DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 1. 90., sostituire la parola: riconducibile con *la seguente:* collegata.

0. 1. 90. 1. Boato, Rebuffa, Parenti.

Al comma 1, sostituire le parole da: la quale *sino alla fine del comma, con le seguenti:* riconducibile alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento.

1. 90. La Commissione.

Al comma 1, sostituire le parole da: la quale *sino alla fine del comma con le seguenti:* collegata alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento.

1. 33. Boato, Rebuffa, Parenti. (*Nuova formulazione*).

Al comma 1, sostituire le parole da: la quale *sino alla fine del comma, con le seguenti:* funzionali all'esercizio delle attribuzioni proprie del potere legislativo.

1. 87. Meloni, Moroni, Grimaldi.

Al comma 1, sostituire le parole da: la quale *fino a* è collegabile con *le seguenti:* che sia collegata.

1. 70. Orlando, Piscitello, Veltri, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Pozza Tasca, Sica.

Al comma 1, sostituire le parole da: la quale *fino a:* collegabile con *le seguenti:* i quali, indipendentemente dal senso letterale delle parole adoperate e dai concetti espressi, siano collegabili.

1. 49. Dalla Chiesa.

Al comma 1, sostituire le parole da: la quale *sino a:* collegabile con *le seguenti:* strettamente connessa.

1. 78. Saraceni.

Al comma 1, sostituire le parole da: la quale *sino a:* collegabile con *le seguenti:* direttamente e immediatamente connesse.

1. 79. Saraceni.

Al comma 1, sostituire le parole da: la quale *sino a:* collegabile con *le seguenti:* collegabile esclusivamente.

1. 80. Saraceni.

Al comma 1, sostituire le parole da: la quale *sino a:* collegabile con *le seguenti:* che costituiscono illustrazione o svolgimento della

1. 81. Saraceni.

Al comma 1, sopprimere le parole: indipendentemente dal senso letterale delle parole adoperate e dai concetti espressi.

* **1. 30.** Bonito, Bielli.